

ad 00.420

**Iniziativa parlamentare
Carcerazione preliminare in caso di abuso
in materia d'asilo (Hess)**

**Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche
del Consiglio degli Stati del 30 aprile 2001**

Parere del Consiglio federale

del 30 maggio 2001

Onorevoli presidente e consiglieri,

Conformemente all'articolo 21^{quater} capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 30 aprile 2001 concernente l'iniziativa parlamentare Hess «Carcerazione preliminare in caso di abuso in materia d'asilo».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 maggio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Parere

1 Situazione iniziale

La Commissione chiede che la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) sia modificata al fine di colmare due lacune rilevate sulla base di sentenze del Tribunale federale. A tal proposito, propone quanto segue:

1. Gli stranieri che risiedono in Svizzera illegalmente e presentano una domanda d'asilo con l'intenzione manifesta di sottrarsi all'esecuzione imminente di un allontanamento devono poter essere sottoposti a carcerazione preliminare sino alla pronuncia della decisione relativa alla domanda d'asilo.
2. Chi, dando indicazioni false o sottacendo fatti d'importanza essenziale, induce in errore le autorità preposte all'esecuzione della LDDS, ottenendo in tal modo il rilascio di un permesso per sé o per altri, deve poter essere punito. La nuova fattispecie penale sarebbe in particolare applicabile alla contrazione o all'organizzazione di matrimoni fittizi.

La seconda proposta non è contenuta nell'iniziativa parlamentare; la Commissione ritiene tuttavia che la lotta agli abusi debba essere intensificata anche in questo settore.

2 Valutazione delle proposte della Commissione

In linea di massima, il nostro Consiglio approva le proposte della Commissione. L'avamprogetto di una nuova legge sugli stranieri posto in consultazione contemplava già una nuova fattispecie penale in caso di comportamento fallace nei confronti delle autorità. Tenuto conto dei motivi esposti dalla Commissione, è inoltre opportuno introdurre la possibilità di sottoporre a carcerazione preliminare le persone che presentano abusivamente una domanda d'asilo in Svizzera dopo avervi risieduto illegalmente. La necessità di penalizzare il soggiorno illegale e la presentazione abusiva di una domanda d'asilo non è però di per sé sufficiente, neppure secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera f CEDU, per giustificare la carcerazione. Oltre a una base legale nel diritto nazionale, tale disposizione esige infatti che la carcerazione sia disposta allo scopo di assicurare l'espulsione o l'estradizione della persona privata della libertà. Questo presuppone che un simile procedimento sia effettivamente in corso e che le autorità competenti agiscano con la «dovuta diligenza».

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l'assenza di un siffatto motivo di carcerazione preliminare non costituisce tuttavia un «abuso manifesto». Il numero delle persone che presentano abusivamente una domanda d'asilo senza che sussistano altri motivi di carcerazione (per es. carcere preventivo) è infatti estremamente limitato. Nella parte del rapporto dedicata alle conseguenze finanziarie della modifica in esame la Commissione ha del resto formulato la medesima valutazione.

Dato che la necessità impellente di rivedere questa legge del 1931 è stata invocata anche in altri settori, una revisione parziale anticipata potrebbe suscitare ulteriori richieste di modifica, ostacolando considerevolmente l'elaborazione di una legge sugli stranieri coerente e ritardandone l'adozione. Avremmo quindi preferito che le

